
Circolare di studio n. 4/2015

Periodo 1-15 Marzo



Sommario

Bene a sapersi.....	4
Dichiarazioni d'intento rilasciate entro l'11 febbraio 2015.....	4
Termini di trasmissione della Certificazione Unica 2015 e applicazione delle sanzioni	5
Contribuzione Inps 2015 per i lavoratori domestici	6
Identificazione dei "soggetti collegati" nell'istanza per la Voluntary Disclosure	9
Assegni periodici corrisposti dal coniuge nella Certificazione Unica 2015	10
Reverse charge per i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica e le garanzie di origine	11
Agenda.....	12
Scadenario dal 1 al 15 marzo 2015	12
Formulario operativo.....	19
Tfr in busta paga	19
Indici & dati.....	21
Coefficienti rivalutazione Tfr– aggiornamento mese di gennaio 2015.....	21
Indice nazionali dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati – aggiornamento mese di gennaio 2015	23
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – aggiornamento mese di gennaio 2015	23
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti – aggiornamento mese di gennaio 2015	24
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 mese di gennaio 2015	25
Scheda operativa.....	28
Applicazione del ravvedimento operoso nei riguardi delle violazioni ai fini dell'Iva.....	28
Dossier Casi.....	43
Cash accounting-indicazione in dichiarazione Iva di fatture che risultano pagate l'anno successivo	43
Acquisti intracomunitari e dichiarazione annuale Iva.....	47

Bene a sapersi

Dichiarazioni d'intento rilasciate entro l'11 febbraio 2015

In relazione alla disciplina transitoria prevista al punto 5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2014, sono sorti dubbi a livello operativo in merito alle dichiarazioni d'intento spedite ai fornitori prima dell'11 febbraio 2015 utilizzando le cosiddette "vecchie modalità".

Infatti, considerando che le medesime non dovrebbero esplicare effetti dopo tale data, quali adempimenti devono porre in essere gli operatori interessati?

Al riguardo, in attuazione dei principi recati dallo "statuto dei diritti del contribuente", si deve considerare e valutare che fino all'11 febbraio 2015, gli esportatori hanno avuto la possibilità di consegnare o di inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le previgenti modalità.

In tal caso, il fornitore non è tenuto a verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate.

Se, tuttavia, le dichiarazioni d'intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole esplicano ancora effetti per le operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, sussiste l'obbligo di applicare la nuova disciplina, con decorrenza dal 12 febbraio 2015.

Per individuare puntualmente gli adempimenti richiesti in capo al fornitore e all'esportatore è, pertanto, necessario distinguere a seconda che l'esportatore abbia inviato al proprio fornitore:

- la dichiarazione d'intento esclusivamente in relazione ad operazioni da effettuarsi tra il 1° gennaio e l'11 febbraio 2015, nel qual caso l'esportatore ha correttamente adempiuto all'obbligo mediante l'invio della dichiarazione al fornitore secondo le vecchie regole. Il fornitore, diversamente, non è tenuto a trasmettere tale dichiarazione all'Agenzia delle entrate, salvo l'obbligo di conservazione della dichiarazione d'intento ricevuta dall'esportatore ai fini del controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto il termine per il fornitore per trasmettere la dichiarazione d'intento ricevuta secondo la precedente disciplina - prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale l'operazione confluisce - scade, con riferimento alle operazioni poste in essere tra il 1° gennaio e l'11 febbraio 2015, successivamente all'entrata in vigore delle nuove regole (12 febbraio 2015).

Esempio

A titolo di mera esemplificazione, si pensi ad una dichiarazione d'intento riferita ad una singola operazione effettuata il 5 gennaio 2015. In tale ipotesi, la dichiarazione d'intento inviata dall'esportatore al fornitore doveva essere da quest'ultimo esclusivamente conservata e non anche trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate

oppure:

- la dichiarazione d'intento che esplica effetti anche ad operazioni da effettuarsi successivamente all'11 febbraio 2015, nel qual caso l'esportatore abituale è tenuto a trasmettere, secondo la nuova disciplina,

la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate, ricomprendendo anche le operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l'11 febbraio 2015.

Esempio

Si consideri, ad esempio, all'ipotesi in cui l'esportatore abituale aveva inviato al proprio fornitore, in data 20 dicembre 2014, una dichiarazione d'intento riferita all'intero anno 2015 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha già effettuato operazioni senza applicazione dell'imposta.

In tale situazione, anche se l'esportatore ha già inviato al proprio fornitore la dichiarazione d'intento secondo le precedenti regole, è tenuto ad applicare la nuova disciplina, trasmettendo la dichiarazione d'intento telematicamente all'Agenzia delle entrate - anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l'11 febbraio 2015 - e curandone la consegna al fornitore, unitamente alla relativa ricevuta di presentazione.

Il fornitore, a sua volta, è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate solamente in relazione e con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015.

Termini di trasmissione della Certificazione Unica 2015 e applicazione delle sanzioni

Il termine di trasmissione della Certificazione Unica all'Agenzia delle entrate, relativamente all'anno 2015, è fissato al 9 marzo 2015, in quanto la scadenza prevista dalla norma (7 marzo), cade di sabato.

Tale spostamento di scadenza, è conseguente al disposto di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), del D.L 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che espressamente prevede che *"i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Tale disposto, tuttavia, non incide su eventuali ulteriori adempimenti che le norme di riferimento fanno decorrere dai termini di scadenza ordinari. Ciò significa, in altre parole, che al fine di non incorrere nella sanzione di € 100, di cui all'art. 4, comma 6-*quiquies*, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la trasmissione della Certificazione Unica corretta, in caso dell'originario invio, dovrà avvenire, relativamente alle somme elargite nel 2014, entro giovedì 12 marzo 2015, ossia entro i *"cinque giorni successivi alla scadenza"* ordinaria del 7 marzo 2015.

Nell'ipotesi, invece, di invio in ritardo all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche relative ai *redditi di lavoro autonomo non occasionale*, è ipotizzabile la non applicazione la sanzione amministrativa di € 100,00, dal momento che le medesime non saranno prese a base per la predisposizione della dichiarazione modello 730 precompilato?

Al riguardo, dopo aver puntualizzato che il comma 6-*quiquies* dell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, prevede l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni di cui al comma 6-*ter* dello stesso articolo, come detto, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, lo stesso comma 6-*quiquies* dispone che, per ogni certificazione omessa, tardiva o

errata, si applica la sanzione di € 100 (in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 472/1997, in tema di concorso e continuazione), tranne nell'ipotesi in cui la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro i cinque giorni successivi a quello di scadenza.

Le certificazioni che devono essere trasmesse sono quelle di cui al citato comma 6-ter dell'art. 4 del D.P.R. 322/1998, relative alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, nonché sui redditi di lavoro autonomo, diversi e provvigioni.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2015, è stato approvato il modello della "Certificazione Unica 2015" e relative istruzioni, con riferimento alle somme corrisposte nel 2014.

L'art. 5, comma 4, del citato provvedimento direttoriale prevede che devono essere inviate all'Agenzia delle entrate anche le certificazioni uniche *"...riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175"*.

Pertanto, tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono necessariamente risultare inviate entro il 9 marzo 2015, mentre è stato accordato che nel primo anno l'invio delle certificazioni "contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale)" può avvenire anche dopo il 9 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni.

Contribuzione Inps 2015 per i lavoratori domestici

Entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre solare, deve essere eseguito il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici *per il precedente trimestre*, la cui determinazione deve avvenire in relazione all'orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali).

Infatti, versamenti devono risultare eseguiti secondo il seguente scadenziario:

- *primo trimestre*, dal 1° al 10 aprile;
- *secondo trimestre*, dal 1° al 10 luglio;
- *terzo trimestre*, dal 1° al 10 ottobre;
- *quarto trimestre*, dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo;

tenendo in considerazione che per adempiere all'obbligo contributivo, è possibile utilizzare le seguenti modalità:

- *bollettino Mav precompilato* inviato direttamente al datore di lavoro dall'Istituto;
- *circuito "Reti Amiche"*;
- *online*, sul sito www.inps.it nella sezione: "Servizi online" -> "Cittadino" -> "Lavoratori domestici: pagamento online contributi", utilizzando la carta di credito;
- *contact center*, telefonando al numero gratuito 803.164.

Al riguardo, si puntualizza che a seguito dell'iscrizione, l'Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico.

Il contributo è legato alla paga effettiva oraria.

Gli elementi che compongono la paga oraria sono:

- ✓ la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;

✓ il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria.

✓ la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria;

tenendo presente che la retribuzione oraria effettiva deve essere indicata sempre, anche nel caso si versi il contributo corrispondente alla quarta fascia.

Se l'orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

L'entità dei contributi dovuti per l'anno 2015 è la seguente:

- *senza contributo addizionale (di cui al comma 28 dell'art.2 della L. 92/2012):*

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
<i>retribuzione oraria</i>		<i>importo contributo orario</i>	
<i>Effettiva</i>	<i>Convenzionale</i>	<i>Comprensivo quota CUAF</i>	<i>Senza quota CUAF (1)</i>
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,39 (0,35) (2)	€ 1,40 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,57 (0,39) (2)	€ 1,58 (0,40) (2)
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 1,91 (0,48) (2)	€ 1,93 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,01 (0,25) (2)	€ 1,02 (0,25) (2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403).			
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.			

- *Comprensivo del contributo addizionale (comma 28 dell'art.2 della L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:*

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
<i>retribuzione oraria</i>		<i>importo contributo orario</i>	
<i>effettiva</i>	<i>convenzionale</i>	<i>comprensivo quota Cuaf</i>	<i>senza quota Cuaf (1)</i>
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,49 (0,35) (2)	€ 1,50 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,68 (0,39) (2)	€ 1,69 (0,40) (2)
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 2,05 (0,48) (2)	€ 2,06 (0,48) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,08 (0,25) (2)	€ 1,09 (0,25) (2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.			

mentre i “coefficienti di ripartizione” operativi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono i seguenti:

- *senza contributo addizionale (di cui al comma 28 dell’art.2 della L. 92/2012):*

gestione	lavoratori domestici con Cuaf		lavoratori domestici senza Cuaf	
	aliquote	coefficienti	aliquote	coefficienti
F.P.L.D.	17,4275%	0,872793	17,4275%	0,867579
ASpl	1,03%	0,051584	1,15%	0,057250
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
Maternità	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
Inail	1,31%	0,065607	1,31%	0,065215
Fondo garanzia trattamento fine rapporto	0,20%	0,010016	0,20%	0,009956
Totale	19,9675%	1,000000	20,0875%	1,000000

- *comprensivo del contributo addizionale (comma 28 dell’art.2 della L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:*

gestione	lavoratori domestici con Cuaf		lavoratori domestici senza Cuaf	
	aliquote	coefficienti	aliquote	coefficienti
F.P.L.D.	17,4275%	0,815608	17,4275%	0,811053
ASpl	1,03%	0,048204	1,15%	0,053519
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
Maternità	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
Inail	1,31%	0,061308	1,31%	0,060966

Contributo addizionale	1,40%	0,065520	1,40%	0,065154
Fondo garanzia trattamento fine rapporto	0,20%	0,009360	0,20%	0,009308
Totale	21,3675%	1,000000	21,4875%	1,000000

Identificazione dei “soggetti collegati” nell’istanza per la Voluntary Disclosure

I “soggetti collegati” possono essere identificati in tutti coloro che:

- hanno una “*posizione rilevante*” ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali che costituiscono l’oggetto di emersione;

o che:

- presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato nel modello di adesione alla collaborazione volontaria.

Ne deriva, di conseguenza, che al ricorrere delle condizioni previste in materia di voluntary disclosure, ciascun richiedente ha la possibilità di presentare il modello dell’istanza di adesione alla procedura, per la propria posizione.

In concreto, il richiedente l’applicazione della sanatoria in argomento, poiché agisce autonomamente, potrebbe anche non essere a conoscenza dell’avvio della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione.

Pertanto, i soggetti collegati da indicare nel modello devono risultare necessariamente “soggetti terzi” rispetto alla procedura posta in essere dal singolo contribuente.

Assunta l’autonomia delle singole procedure, è opportuno sottolineare che, nell’istanza presentata dal soggetto o contribuente richiedente, devono essere indicati anche:

- i soggetti che risultano collegati con le attività finanziarie e/o patrimoniali estere che costituiscono oggetto di emersione;

e/o:

- i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che costituiscono oggetto di emersione.

A titolo meramente indicativo, si devono considerare “soggetti collegati” i soci o gli associati, se il richiedente che pone in essere l’adesione alla procedura nazionale (voluntary nazionale o domestica), è una società di persone o altro soggetto trasparente, per natura o per opzione.

Inoltre, in merito, è anche importante rilevare che, in relazione all’individuazione dell’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, di cui al D.L. n.167/1990, e quindi delle inerenti violazioni, è fondamentale fare riferimento al cosiddetto principio generale di applicazione della disciplina vigente *ratione temporis*.

Ne deriva, conseguentemente, anche per quanto attiene al concetto di “*titolare effettivo*”, che coloro che hanno commesso le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, in vigore a partire dal periodo d'imposta 2013, hanno la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria.

Assegni periodici corrisposti dal coniuge nella Certificazione Unica 2015

Gli assegni periodici corrisposti dal coniuge, che risultano ricompresi nell'ambito dell'art. 50 del Tuir, devono essere inquadrati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali compete una particolare detrazione dall'imposta lorda prevista dell'art. 13, comma 5 *bis* del medesimo testo unico.

Poiché tale reddito è presente nel modello 730, si è reso necessario individuare in modo autonomo tale reddito anche nella Certificazione Unica per consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Nell'ipotesi di pignoramento presso terzi degli assegni periodici per il mantenimento del coniuge, l'Agenzia delle entrate, nella circolare 2 marzo 2011, n. 8/E, dopo aver puntualizzato che l'ordinamento giuridico prevede norme specifiche per garantire al coniuge avente diritto la concreta attuazione del credito periodico di mantenimento, in quanto si tratta, in particolare, di forme di tutela più immediate ed efficaci rispetto a quelle previste, in via generale, per il recupero e l'attuazione dei crediti, in considerazione della speciale delicatezza degli interessi giuridici coinvolti nell'ambito del diritto di famiglia (art. 156, comma 6, del codice civile per la separazione e art. 8 della L. 898/1970 per il divorzio), stabilisce che “il carattere speciale delle procedure esecutive contemplate nell'ambito del diritto di famiglia, unitamente a esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico del terzo erogatore, il quale peraltro non è tenuto a individuare la parte dell'assegno destinata al mantenimento dei figli, comporta che le somme in questione non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF fermo restando l'obbligo del terzo erogatore di indicarle nel proprio modello 770”.

Diversamente, se il terzo erogatore conosce la natura delle somme che sta erogando (ad esempio, perché datore di lavoro del coniuge obbligato), applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito.

In tale ultimo caso è prevista la compilazione della Certificazione Unica 2015 nella quale deve necessariamente risultare valorizzato il campo 5 dedicato a tale fattispecie.

Le modifiche apportate in detta certificazione sono, pertanto, funzionali alla predisposizione della dichiarazione precompilata, mentre nessuna modifica è stata apportata in ordine ai versamenti delle ritenute (ove previste) ed alle modalità di certificazione dei citati redditi (in forma libera per ciò che riguarda le certificazioni collegate al prospetto SY del modello 770).

Reverse charge per i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica e le garanzie di origine

L'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015, ha modificato l'art. 17, sesto comma, del decreto Iva, estendendo il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di titoli ambientali ed in particolare ai:

- trasferimenti di quote emissione di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE;
- certificati relativi al gas e all'energia elettrica.

Per quanto attiene all'ambito oggettivo di tali disposizioni è opportuno tenere in considerazione le caratteristiche dei titoli.

Infatti:

- *i certificati verdi*, che sono stati introdotti in Italia con il D.Lgs. n.79/1999 (che ha dato attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), consentono ai produttori di energia elettrica di adempiere all'obbligo di immettere ogni anno in rete una determinata quota di energia elettrica "pulita". Tali certificati rappresentano, di conseguenza, la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili;
- *i titoli di efficienza energetica (anche individuati come "certificati bianchi")*, che sono stati introdotti nel 2004 con il D.M. 20 luglio 2004, "gas" e "energia elettrica", come modificato successivamente dai DD.MM. 21 dicembre 2007 e 28 dicembre 2012, consentono di attestare il risparmio di gas ed energia elettrica conseguito mediante sistemi di efficientamento della produzione;
- *le garanzie di origine*, che sono state introdotte con il D.Lgs. 28/2011 (che ha recepito la direttiva 2009/28CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30), hanno esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia derivante da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

Ne deriva, di conseguenza, che in relazione alla natura e al meccanismo di funzionamento ad essi proprio, diretto a consentire agli operatori del settore di ottemperare agli obblighi inerente al rispetto ambientale, tali titoli risultano strettamente collegati al settore dell'energia elettrica e del gas.

Pertanto, poiché i medesimi sono certamente ricompresi tra i "certificati relativi al gas e all'energia elettrica" di cui all'art. 17, sesto comma, lettera d-ter, del decreto Iva, si ritiene applicabile ad essi il meccanismo dell'inversione contabile o "reverse charge".

Agenda

Scadenzario dal 1 al 15 marzo 2015

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° marzo 2012-28 febbraio 2013 e 1° marzo 2013-28 febbraio 2014 entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° marzo 2013-28 febbraio 2014 e 1° marzo 2014-28 febbraio 2015 l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.	
2	CERTIFICAZIONE UNICA Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d'imposta ai percettori di compensi soggetti alla ritenuta alla fonte della CU-Certificazione Unica attestante i redditi corrisposti nel corso dell'anno 2014.	
2	CERTIFICAZIONE UTILI Consegna da parte dei soggetti Ires, residenti e non, ai percettori di utili e ai percettori di proventi equiparati agli utili, dell'apposita certificazione, redatta utilizzando il modello ufficiale approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, relativa alle erogazioni di detti proventi che risultano corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.	
2	COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Presentazione mediante invio telematico della "comunicazione annuale dati Iva" relativa all'anno 2014 da parte dei titolari di partita Iva <i>non</i> espressamente esclusi	

	e/o esonerati, in quanto l'adempimento riguarda tutti coloro che per il periodo d'imposta di riferimento sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, indipendentemente dalla forma giuridica assunta.	
2	DENUNCIA TELEMATICA INPS-DATORI DI LAVORO E CONSULENTI INTERMEDIARI I datori di lavoro e i consulenti intermediari devono procedere, tenendo presente quanto puntualizzato dall'Inps nel messaggio 25 maggio 2009, n. 11903, alla presentazione del flusso Uniemens individuale in via telematica costituente l'aggregato dei dati relativi alla contribuzione dello scorso mese di gennaio.	
2	LOCAZIONE-REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO TRIBUTO Registrazione nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall'inizio dello scorso mese di febbraio e pagamento dell'inerente imposta, nonché corresponsione dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi inizio del citato mese.	
2	OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO Presentazione, in via telematica all'UIF-Unità di Informazione Finanziaria parte di tutti i soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel corso dello scorso mese di gennaio transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della dichiarazione delle operazioni poste in essere.	
2	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del Tulp, collegati alla rete telematica devono procedere all'invio telematico della comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al bimestre precedente.	
2	SAN MARINO-ACQUISTI SENZA ADDEBITO DELL'IVA Per gli acquisti effettuati nel corso dello scorso mese di gennaio presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, il soggetto-acquirente italiano, se è stata emessa la fattura senza addebito dell'Iva, deve necessariamente procedere a: - integrare la fattura ricevuta dal fornitore cedente sammarinese (<i>vistata dall'Ufficio tributario di San Marino</i>) con l'indicazione dell'ammontare dell'IVA dovuta; - registrare il documento ricevuto ed integrato nel registro delle fatture emesse (art. 23 del decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva) e degli acquisti (art. 25 del decreto Iva); - comunicare l'avvenuta annotazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle	

	entrate specificando il numero progressivo annuale che è stato assegnato in sede di annotazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, rilevando, nel medesimo, i dati in forma analitica. Specificamente, i dati dell'operazione devono essere riportati nel quadro SE, che è destinato ad accogliere la comunicazione di cui all'art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993 relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi.	
3	INAIL-RICHIESTA CONTRIBUZIONE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO Inizia, per gli esercenti attività d'impresa, il termine per procedere alla presentazione telematica all'Inail delle richieste di contributo per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o all'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.	
3	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del Tulp, collegati alla rete telematica devono procedere all'invio telematico della comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo bimestre precedente.	
5	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	
5	IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI-ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.	
	AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese da parte dei destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, dei depositari autorizzati del settore alcoli, dei depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione	

6	di aromi, dei destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati), che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza.	
6	AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso del mese precedente da parte dei depositari autorizzati del settore prodotti energetici e dei depositari autorizzati del settore alcoli.	
9	INVIO CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Invio telematico all'Agenzia delle entrate da parte dei sostituti d'imposta della CU-Certificazione Unica 2015, tenendo presente che nella comunicazione deve necessariamente anche specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per effettuare la trasmissione dei modelli 730-4 relativi alla liquidazione dei modelli 730/2015.	
10	AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di gennaio da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.	
15	AGRITURISMO-CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.	
15	ALCOLI METILICI Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).	

15	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE-REGISTRAZIONI CONTABILI Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente. Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto: - i proventi che, a norma dell'art. 25, co. 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche; - le plusvalenze patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.	
15	COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI-ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.	

15	FATTURAZIONE OPERAZIONI-SOGGETTI PASSIVI IVA I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti: • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto; • alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente. Nota Bene Si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.	
15	FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00 Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.	

15	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere: ■ ad annotare - nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite – le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese; ■ all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;</i> ■ all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, <i>se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale.</i>	
-----------	--	--

Formulario operativo

Tfr in busta paga

Generalità

La legge di stabilità 2015, ha previsto, *in via sperimentale*, che per i periodi di paga compresi tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, hanno la possibilità di richiedere che vengano inserite in busta paga, come “Qu.i.r.-quota integrativa della retribuzione”, le quote maturande del Tfr-trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, tenendo in considerazione che l'opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore aveva già deciso di destinare a forme di previdenza complementare.

La quota maturanda di Tfr-trattamento di fine rapporto che sarà erogata direttamente in busta paga, deve essere considerata come parte integrativa della retribuzione (stipendio o salario) e, conseguentemente, risulterà assoggettata a tassazione ordinaria (quindi non soggetta al regime della tassazione separata prevista per le indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 19 del Tuir), mentre sarà non imponibile ai fini contributivi.

Tale scelta non può essere esercitata dai lavoratori che pongono in essere la loro attività lavorativa alle dipendenze di:

- ✓ datori di lavoro appartenenti al settore agricolo;
- ✓ datori di lavoro domestico;
- ✓ aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- ✓ aziende dichiarate in crisi.

La volontà del lavoratore di percepire in busta paga la quota maturanda di Tfr-trattamento di fine rapporto deve essere espressamente manifestata e, una volta effettuata l'opzione, la medesima si deve ritenere irrevocabile fino al termine del periodo di sperimentazione e, quindi, fino al 30 giugno 2018.

Esempio di schema di richiesta di erogazione del Tfr-trattamento di fine rapporto in busta paga

Al datore di lavoro

.....
.....
.....

Rif.: Richiesta erogazione del Tfr in busta paga (Libro Unico del Lavoro)

Il sottoscritto, nato a, il, codice fiscale,
residente a, in via, nella sua qualità di lavoratore dipendente di codesta

azienda, in relazione al diritto espressamente stabilito dall'art. 1, commi da 26 a 34, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, che, in sintesi, prevede l'immissione in busta paga delle quote maturande mensilmente del Tfr-trattamento di fine rapporto, con la presente formula

richiesta irrevocabile

in relazione ai periodi di paga decorrenti dal al, l'erogazione della quota maturanda di Tfr-trattamento di fine rapporto mediante liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione.

Inoltre,

dichiara

di essere consapevole che la presente manifestazione di volontà di percepire la quota di Tfr-trattamento di fine rapporto mensilmente, essendo irrevocabile, non può essere revocata fino al

Con osservanza.

.....
(luogo e data)

.....
(firma del lavoratore dipendente)

Indici & dati

Coefficienti rivalutazione Tfr- aggiornamento mese di gennaio 2015

2013	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale F+G coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,7	0,2	0,187793	0,140845	0,125	0,265845
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,7	0,2	0,187793	0,140845	0,250	0,390845
Marzo	15 mar.	14 apr.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,375	0,656690
Aprile	15 apr.	14 mag.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,500	0,781590
Maggio	15 mag.	14 giu.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,625	0,906690
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	0,750	1,172535
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,7	0,657222	0,492958	0,875	1,367958
Agosto	15 ago.	14 set.	107,6	1,1	1,032864	0,774648	1,000	1,774548
Settembre	15 set.	14 ott.	107,2	0,7	0,657277	0,492958	1,125	1,617958
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	1,250	1,672535
Novembre	15 nov.	14 dic.	106,8	0,3	0,281690	0,211268	1,375	1,586268
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	1,500	1,922535
2014	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale F+G coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,125	0,265056
Febbraio	15 feb.	14 mar.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,250	0,320028
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,375	0,445028
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,500	0,710084
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,625	0,765056
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,750	0,960084
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,875	1,015056
Agosto	15 ago.	15 set.	107,5	0,4	0,373483	0,280112	1,000	1,280112
Settembre	15 set.	14 ott.	107,1	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	15 nov.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	1,250	1,320028
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	1 gen.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2015	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale F+G coefficiente di rivalutazione

<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,5	-0,5	0,000000	0,000000	0,125	1,250000

Indice nazionali dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati – aggiornamento mese di gennaio 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5												

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – aggiornamento mese di gennaio 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9

2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7											

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti – aggiornamento mese di gennaio 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2											

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 mese di gennaio 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,084	47,082	45,772	42,012	40,042	37,594	36,421	34,523	32,827	32,918	34,418	35,505	38,248
1948	36,140	36,528	35,576	35,444	35,905	36,193	38,032	36,517	35,642	36,172	35,931	35,591	36,124
1949	35,104	35,293	35,138	34,639	34,673	35,069	36,072	35,642	35,817	36,625	36,533	36,815	35,602
1950	36,957	36,864	37,374	36,826	36,766	36,283	36,277	35,648	34,951	35,379	35,020	34,936	36,088
1951	34,447	33,842	33,658	32,914	32,875	32,441	32,454	32,569	32,581	32,492	32,294	32,310	32,892
1952	32,411	32,056	31,961	31,810	31,688	31,479	31,404	31,388	31,164	31,105	31,066	31,183	31,551
1953	31,230	31,171	31,175	30,873	30,690	30,603	31,066	31,156	31,016	30,896	30,747	30,820	30,950
1954	30,778	30,649	30,740	30,547	30,161	29,914	29,807	29,835	29,878	29,929	29,792	29,750	30,139
1955	29,760	29,828	29,760	29,516	29,249	29,054	29,160	29,112	29,201	29,208	29,085	28,892	29,318
1956	28,692	28,313	27,981	27,812	27,666	27,781	27,843	27,831	27,756	27,909	27,877	27,728	27,927
1957	27,458	27,623	27,759	27,778	27,679	27,623	27,455	27,431	27,305	27,084	26,894	26,740	27,398
1958	26,473	26,583	26,546	26,133	25,864	25,690	25,754	25,872	25,956	26,207	26,302	26,433	26,147
1959	26,330	26,405	26,478	26,430	26,358	26,363	26,394	26,355	26,227	26,054	25,891	25,810	26,255
1960	25,605	25,709	25,802	25,757	25,648	25,547	25,479	25,521	25,542	25,534	25,417	25,349	25,576
1961	25,149	25,136	25,121	24,970	24,882	24,842	24,872	24,825	24,751	24,714	24,529	24,415	24,850
1962	24,197	24,173	24,033	23,734	23,734	23,622	23,532	23,577	23,465	23,377	23,289	23,052	23,644
1963	22,673	22,267	22,168	22,050	22,050	22,050	22,069	22,030	21,817	21,609	21,609	21,478	21,991
1964	21,276	21,221	21,131	21,041	20,953	20,760	20,639	20,605	20,520	20,402	20,319	20,236	20,760
1965	20,138	20,105	20,056	20,008	19,944	19,896	19,832	19,816	19,785	19,769	19,753	19,675	19,896
1966	19,613	19,613	19,598	19,536	19,490	19,505	19,490	19,505	19,505	19,444	19,384	19,323	19,505
1967	19,274	19,293	19,255	19,217	19,179	19,142	19,104	19,067	18,993	19,011	19,011	19,011	19,123
1968	18,937	18,956	18,937	18,901	18,882	18,901	18,919	18,901	18,864	18,846	18,828	18,755	18,882
1969	18,701	18,701	18,630	18,541	18,506	18,436	18,315	18,263	18,212	18,128	18,061	17,977	18,367
1970	17,878	17,748	17,700	17,620	17,557	17,525	17,494	17,447	17,307	17,231	17,140	17,065	17,478
1971	17,002	16,952	16,871	16,822	16,725	16,677	16,614	16,583	16,473	16,396	16,350	16,319	16,646
1972	16,228	16,138	16,094	16,050	15,947	15,860	15,789	15,703	15,550	15,345	15,238	15,198	15,760
1973	15,015	14,875	14,749	14,577	14,373	14,279	14,210	14,141	14,072	13,916	13,762	13,538	14,279
1974	13,362	13,141	12,767	12,610	12,431	12,197	11,906	11,668	11,298	11,069	10,903	10,809	11,955
1975	10,683	10,561	10,548	10,404	10,336	10,233	10,173	10,120	10,028	9,903	9,819	9,726	10,203
1976	9,630	9,473	9,277	9,009	8,859	8,818	8,765	8,691	8,538	8,260	8,088	7,988	8,756
1977	7,960	7,784	7,668	7,588	7,491	7,421	7,365	7,315	7,237	7,160	7,056	7,022	7,414
1978	6,955	6,884	6,814	6,741	6,669	6,614	6,564	6,535	6,448	6,378	6,322	6,277	6,594
1979	6,158	6,068	5,993	5,897	5,822	5,765	5,712	5,657	5,521	5,395	5,326	5,240	5,697
1980	5,073	4,987	4,942	4,865	4,822	4,777	4,698	4,650	4,554	4,477	4,385	4,328	4,703
1981	4,271	4,195	4,136	4,079	4,023	3,982	3,949	3,922	3,867	3,793	3,729	3,691	3,962

1982	3,643	3,595	3,563	3,531	3,491	3,458	3,408	3,347	3,300	3,237	3,195	3,173	3,405
1983	3,129	3,088	3,060	3,028	2,999	2,982	2,954	2,943	2,905	2,857	2,828	2,814	2,961
1984	2,781	2,752	2,733	2,714	2,698	2,683	2,674	2,666	2,646	2,620	2,604	2,587	2,678
1985	2,560	2,534	2,516	2,495	2,480	2,467	2,460	2,454	2,444	2,415	2,398	2,382	2,466
1986	2,371	2,355	2,346	2,340	2,331	2,322	2,322	2,318	2,311	2,298	2,290	2,283	2,324
1987	2,269	2,260	2,252	2,246	2,238	2,230	2,224	2,218	2,202	2,182	2,177	2,173	2,222
1988	2,161	2,156	2,146	2,139	2,133	2,126	2,120	2,111	2,101	2,085	2,067	2,060	2,117
1989	2,045	2,028	2,018	2,005	1,997	1,987	1,982	1,979	1,970	1,951	1,943	1,934	1,986
1990	1,922	1,909	1,902	1,895	1,889	1,882	1,875	1,863	1,852	1,837	1,825	1,818	1,871
1991	1,805	1,789	1,784	1,776	1,770	1,760	1,757	1,752	1,745	1,731	1,719	1,715	1,759
1992	1,701	1,697	1,690	1,683	1,674	1,668	1,666	1,664	1,659	1,649	1,639	1,637	1,668
1993	1,631	1,625	1,621	1,615	1,609	1,601	1,595	1,594	1,592	1,581	1,574	1,574	1,601
1994	1,565	1,559	1,556	1,552	1,546	1,543	1,539	1,536	1,532	1,524	1,518	1,513	1,541
1995	1,507	1,495	1,483	1,475	1,466	1,458	1,457	1,452	1,448	1,441	1,432	1,430	1,462
1996	1,428	1,424	1,420	1,411	1,406	1,403	1,406	1,405	1,401	1,399	1,395	1,394	1,407
1997	1,391	1,390	1,389	1,387	1,383	1,383	1,383	1,383	1,381	1,377	1,373	1,373	1,383
1998	1,369	1,365	1,365	1,363	1,360	1,359	1,359	1,358	1,356	1,354	1,353	1,353	1,359
1999	1,351	1,349	1,346	1,342	1,339	1,339	1,337	1,337	1,333	1,331	1,326	1,324	1,338
2000	1,323	1,317	1,314	1,313	1,309	1,304	1,302	1,302	1,300	1,296	1,291	1,289	1,304
2001	1,284	1,279	1,278	1,274	1,270	1,268	1,268	1,268	1,267	1,264	1,262	1,261	1,270
2002	1,255	1,251	1,248	1,244	1,242	1,240	1,239	1,237	1,235	1,232	1,229	1,228	1,240
2003	1,223	1,221	1,217	1,214	1,213	1,212	1,209	1,207	1,204	1,203	1,201	1,201	1,210
2004	1,199	1,195	1,194	1,191	1,189	1,186	1,185	1,183	1,183	1,183	1,180	1,180	1,187
2005	1,180	1,176	1,174	1,171	1,169	1,167	1,164	1,162	1,161	1,160	1,160	1,158	1,167
2006	1,155	1,152	1,150	1,148	1,144	1,143	1,141	1,139	1,139	1,141	1,140	1,139	1,144
2007	1,138	1,135	1,134	1,132	1,128	1,126	1,123	1,121	1,121	1,118	1,114	1,109	1,125
2008	1,106	1,104	1,098	1,095	1,090	1,085	1,080	1,079	1,082	1,082	1,086	1,087	1,090
2009	1,090	1,087	1,087	1,085	1,082	1,081	1,081	1,077	1,080	1,079	1,078	1,077	1,082
2010	1,075	1,074	1,071	1,067	1,067	1,067	1,063	1,060	1,063	1,061	1,060	1,057	1,065
2011	1,052	1,049	1,045	1,040	1,039	1,038	1,035	1,032	1,032	1,028	1,027	1,024	1,037
2012	1,020	1,016	1,012	1,008	1,009	1,007	1,006	1,001	1,001	1,001	1,003	1,000	1,007
2013	0,998	0,998	0,996	0,996	0,996	0,994	0,993	0,990	0,993	0,994	0,997	0,994	0,995
2014	0,993	0,993	0,993	0,992	0,993	0,992	0,993	0,991	0,994	0,993	0,995	0,995	0,993
2015	1,000												

Scheda operativa

Applicazione del ravvedimento operoso nei riguardi delle violazioni ai fini dell'Iva

DICHIARAZIONE IVA INFEDELE PER VIOLAZIONI SOSTANZIALI NON RILEVABILI DAI CONTROLLI AUTOMATIZZATI	
Sanzione prevista (art. 5, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)	
Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della differenza.	
Ravvedimento operoso	
Regola per la corretta applicazione dell'istituto	Il ravvedimento operoso o, meglio, la regolarizzazione spontanea della dichiarazione Iva infedele si perfeziona mediante la corresponsione: • della maggiore imposta dovuta (codice tributo: 6090) o rilevando il minor credito; • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (codice tributo: 1991); • della sanzione amministrativa in misura ridotta se la violazione è inerente al versamento dell'imposta (codice tributo: 8904).
Tipo ravvedimento	Entità sanzione amministrativa ridotta
Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione	€ 11,1111% (1/9 del 100% dell'imposta dovuta) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/9 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione che il contribuente intende rettificare.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	€ 12,50% (1/8 del 100% dell'imposta dovuta) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/8 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	€ 14,2857% (1/7 del 100% dell'imposta dovuta) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/7 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	€ 16,6666% (1/6 del 100% dell'imposta dovuta) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/6 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Dopo la consegna del verbale di constatazione	€ 20% (1/5 del 100% dell'imposta dovuta) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/5 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta dopo la consegna del processo verbale di constatazione (ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4), salvo per i casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale).

DICHIARAZIONE IVA PER VIOLAZIONI SOSTANZIALI RILEVABILI DAI CONTROLLI AUTOMATIZZATI	
<i>Sanzione prevista (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	
Non è ipotizzabile la realizzazione dell'infedele dichiarazione, se la minore imposta o il maggior credito derivino da un mero errore materiale e/o di calcolo. Ne deriva, quindi, che coloro che non eseguono, in tutto o in parte, i versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, tenendo presente che l'identica sanzione è operativa nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione predetta si applica anche in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.	
<i>Ravvedimento operoso</i>	
Regola per la corretta applicazione dell'istituto	Il ravvedimento operoso o, meglio, la regolarizzazione spontanea della dichiarazione Iva infedele si perfeziona mediante la corresponsione: • della maggiore imposta dovuta (codice tributo: 6090) o rilevando il minor credito; • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in

	cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (codice tributo: 1991); della sanzione amministrativa in misura ridotta se la violazione è inerente al versamento dell'imposta (codice tributo: 8904).
Tipo ravvedimento	Entità sanzione amministrativa ridotta
Entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione	3% (1/10 del 30%) tenendo presente che per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, è possibile ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza.
Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione	3,3333% (1/9 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/9 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione che il contribuente intende rettificare.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	3,75% (1/8 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/8 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	4,2857% (1/7 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/7 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	5,00% (1/6 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/6 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Dopo la consegna del verbale di constatazione	€ 6,00% (1/5 del 30% dell'imposta dovuta) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/5 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta dopo la consegna del processo verbale di constatazione (ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4), salvo per i casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale).
---	--

DICHIARAZIONE IVA IRREGOLARE PER VIOLAZIONI FORMALI O INESATTEZZE NELLA REDAZIONE	
<i>Sanzione prevista (art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	
Viene considerata "irregolare" la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto che non risulta redatta in conformità al modello approvato o se in essa: - sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante; - sono omessi o sono indicati in modo errato o incompleto i dati per la determinazione del tributo; - risulta omessa o rilevata in modo errato l'annotazione inerente al numero di partita Iva o del codice fiscale; - non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli; e, quindi, si è in presenza di una violazione di tipo formale, nel qual caso si rende applicabile la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00.	
<i>Ravvedimento operoso</i>	
Regola per la corretta applicazione dell'istituto	Nell'ipotesi di dichiarazione Iva irregolare, il soggetto passivo interessato ha la possibilità di procedere alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso e cioè presentando l'adempimento dichiarativo integrativo e corrispondendo la sanzione amministrativa in misura ridotta (codice tributo: 8911). Al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che, poiché il comma 5-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, "non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo", si ritiene che se la violazione formale, oltre a non incidere sulla determinazione e/o sulla corresponsione del tributo dovuto, non ostacola l'attività di controllo, non si rende dovuta alcuna sanzione e, di conseguenza, non è necessario porre in essere alcun

	ravvedimento.
Tipo ravvedimento	Entità sanzione amministrativa ridotta
Entro 30 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione	€ 25,00 (1/9 di € 258,00) oppure € 28,00 (1/10 di € 258,00), se le violazioni formali ostacolano l'attività di accertamento € 0,00, se le violazioni formali non ostacolano l'attività di accertamento <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a: - 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore; - 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione	€ 25,00 (1/9 di € 258,00) oppure € 28,00 (1/10 di € 258,00), se le violazioni formali ostacolano l'attività di accertamento € 0,00, se le violazioni formali non ostacolano l'attività di accertamento <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a: - 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione che il contribuente intende rettificare, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore; - 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
Entro il termine per la presentazione	€ 32,00 (1/8 di € 258,00) se le violazioni formali ostacolano l'attività di accertamento € 0,00,

della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	se le violazioni formali non ostacolano l'attività di accertamento <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	€ 36,00 (1/7 di € 258,00) se le violazioni formali ostacolano l'attività di accertamento € 0,00, se le violazioni formali non ostacolano l'attività di accertamento <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	€ 43,00 (1/6 di € 258,00) se le violazioni formali ostacolano l'attività di accertamento € 0,00, se le violazioni formali non ostacolano l'attività di accertamento <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Dopo la consegna del verbale di constatazione	€ 51,00 (1/5 di € 258,00) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4), per i casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale).

INTERMEDIARI
TARDIVA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
<i>Sanzione prevista (art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241)</i>
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati (di cui al

comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00.

Al riguardo, si puntualizza che, poiché ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, *“le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse”*, si ritiene che tale qualificazione possa valere esclusivamente per il contribuente, ma non per l'intermediario, in quanto ai sensi del citato comma 7 le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni *“... costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”*.

Pertanto, sussiste:

- l'omessa trasmissione telematica da parte dell'intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine;
- la tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il termine per la presentazione delle dichiarazioni, benché l'impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine.

Infine, è anche opportuno precisare che si concretizza la tardiva trasmissione telematica per l'intermediario che effettua la trasmissione oltre un mese dall'assunzione dell'impegno, nel caso in cui l'impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni; tanto si desume dal comma 7-ter del citato art. 3 del D.P.R. 322/1998, secondo cui: *“le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati [...] successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6”*.

Ravvedimento operoso	
Regola procedurale	In caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'adempimento dichiarativo, la violazione può essere regolarizzata da parte dell'intermediario eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di € 51 (pari ad 1/10 della sanzione minima di € 516).
Oltre i 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva	Non è prevista la possibilità di procedere al ravvedimento operoso dopo il decorso dei 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Sanzione prevista (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

L'omessa presentazione della dichiarazione annuale è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, tenendo presente che:

- la sanzione irrogata non può essere inferiore a € 258,00;
- nelle ipotesi in cui risultano poste in essere esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta o nelle situazioni in cui l'imposta dovuta è pari a zero o a credito, l'omessa presentazione

della dichiarazione è punita con la sanzione da € 258,00 a € 2.065,00; • parificabile all'omissione è: - la presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni (art. 8, e 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) - la presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio (art. 8, 1 e 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Sul punto la giurisprudenza non è uniforme; - l'invio da parte dell'intermediario con un ritardo superiore a 90 giorni. • la presentazione della dichiarazione annuale Iva oltre i 90 giorni dal termine previsto, pur considerandola omessa, costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in relazione agli imponibili in esse indicati.	
Ravvedimento operoso	
Regola procedurale	In caso di dichiarazione omessa (ritardo superiore a 90 giorni) non è possibile il ravvedimento operoso. La sanzione amministrativa sarà comunicata dall'Ufficio.

OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI IVA	
<i>Sanzione prevista (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione predetta si applica anche in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.	
Ravvedimento operoso	
Regola per la corretta applicazione dell'istituto	Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: • dell'imposta dovuta (utilizzando il relativo codice tributo); • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (codice tributo: 1991); • della sanzione amministrativa in misura ridotta se la violazione è inerente al versamento dell'imposta (codice tributo: 8904).

Tipo ravvedimento	Entità sanzione amministrativa ridotta
Entro 30 giorni dalla data della sua commissione	3% (1/10 del 30%) tenendo presente che per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, è possibile ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza.
Entro 90 giorni dalla data della sua commissione	3,3333% (1/9 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	3,75% (1/8 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, <i>oppure</i>, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	4,2857% (1/7 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore.
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno	5% (1/6 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del

successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
--	--

TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	
<i>Sanzione prevista (art. 5, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	
Se la dichiarazione annuale Iva risulta presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, si rende operativa la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.	
<i>Ravvedimento operoso</i>	
Regola procedurale	In caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di € 25 (pari ad 1/10 della sanzione minima di € 258). Il pagamento della sanzione amministrativa ridotta deve avvenire esclusivamente in via telematica (utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline), direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello F24 e specificando il codice tributo "8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie". Oltre alla predetta sanzione amministrativa ridotta, se ne ricorrono i presupposti, si rende operativa anche l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
Oltre i 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva	Non è prevista la possibilità di procedere al ravvedimento operoso, in quanto, dopo i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione annuale Iva deve essere considerata omessa.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITO IVA INESISTENTE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA SE ERRORE INDIVIDUABILE DAI CONTROLLI AUTOMATIZZATI	
<i>Sanzione prevista (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	
L'Agenzia delle entrate verifica che l'ammontare delle compensazioni effettuate per ciascuna imposta non sia di entità superiore a quanto dichiarato dal contribuente, in termini sia di disponibilità del	

credito, sia di effettivo utilizzo dello stesso.

Dal punto di vista sanzionatorio, l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 prevede che alle somme dovute a titolo di imposta o di minor credito, emerse a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si rende applicabile la sanzione per ritardato od omesso versamento stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Tale disposizione prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo, *"anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile"*. La stessa norma precisa ulteriormente che la sanzione in argomento *"si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633"*.

Da una lettura sistematica di tali disposizioni normative o richiamate si evince che l'unica sanzione applicabile alle violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni effettuato, anche se riferibili all'utilizzo in compensazione di crediti per un ammontare superiore a quanto dichiarato – è quella prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per i ritardati od omessi versamenti diretti.

Tale sanzione rappresenta, quindi, la base su cui calcolare, eventualmente, le riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso del contribuente.

Ravvedimento operoso	
Regola per la corretta applicazione dell'istituto	Il ravvedimento operoso o, meglio, la regolarizzazione si perfeziona mediante la corresponsione: • della maggiore imposta irregolarmente compensata (codice tributo: 6090); • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (codice tributo: 1991); • della sanzione amministrativa in misura ridotta se la violazione è inerente al versamento dell'imposta (codice tributo: 8904).
Tipo ravvedimento	Entità sanzione amministrativa ridotta
Entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione	3% (1/10 del 30%) tenendo presente che per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, è possibile ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza.
	3,3333% (1/9 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/9 del minimo,

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione	se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione che il contribuente intende rettificare.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	3,75% (1/8 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/8 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	4,2857% (1/7 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/7 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	5,00% (1/6 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/6 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Dopo la consegna del verbale di constatazione	€ 6,00% (1/5 del 30% dell'imposta dovuta) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/5 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta dopo la consegna del processo verbale di constatazione (ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4), salvo per i casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale).

**UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITO IVA INESISTENTE
SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA INFEDELE**

Sanzione prevista (art. 27, c. 18, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla L. 28.1.2009, n. 2)

Al fine di contrastare un improprio utilizzo della compensazione tributaria, il legislatore ha ritenuto opportuno procedere all'inasprimento delle sanzioni amministrative, stabilendo, con l'art. 27, comma 18, del D.L. 185/2008, che: *"l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi."*

In pratica, per le compensazioni di crediti inesistenti la sanzione amministrativa applicabile va dal 100% al 200% del credito utilizzato, tenendo, al riguardo, presente che l'art. 7, comma 2, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, ha inasprito la predetta sanzione, fissandola al 200% nell'ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare

superiore a € 50.000,00.	
Ravvedimento operoso	
Regola per la corretta applicazione dell'istituto	Il ravvedimento operoso o, meglio, la regolarizzazione spontanea della dichiarazione Iva infedele si perfeziona mediante la corresponsione: • della maggiore imposta irregolarmente compensata (codice tributo: 6090); • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (codice tributo: 1991); • della sanzione amministrativa in misura ridotta se la violazione è inerente al versamento dell'imposta (codice tributo: 8904).
Tipo ravvedimento	Entità sanzione amministrativa ridotta
Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione	€ 11,1111% (1/9 del 100% dell'imposta dovuta) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/9 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione che il contribuente intende rettificare.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	€ 12,50% (1/8 del 100% dell'imposta dovuta) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/8 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	€ 14,2857% (1/7 del 100% dell'imposta dovuta) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/7 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	€ 16,6666% (1/6 del 100% dell'imposta dovuta) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/6 del minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
	€ 20% (1/5 del 100% dell'imposta dovuta) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/5 del

Dopo la consegna del verbale di constatazione	minimo, se la maggiore imposta dovuta viene corrisposta dopo la consegna del processo verbale di constatazione (ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4), salvo per i casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale).
---	--

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITO IVA OLTRE I LIMITI PREVISTI	
<i>Sanzione prevista (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	
L'errato utilizzo in compensazione di un credito Iva esistente oltre il limite espressamente previsto, può essere regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all'eccedenza Iva utilizzata, maggiorata degli interessi e con il versamento delle sanzioni (pari al 30% del credito eccedente) in misura ridotta così come stabilisce l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il credito Iva così ripristinato, potrà essere successivamente utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri.	
<i>Ravvedimento operoso</i>	
Regola per la corretta applicazione dell'istituto	Il ravvedimento operoso o, meglio, la regolarizzazione si perfeziona mediante la corresponsione: • dell'ammontare del credito Iva eccedente il limite previsto che risulta compensato (codice tributo: 6090); • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (codice tributo: 1991); • della sanzione amministrativa in misura ridotta, in quanto la violazione è inerente al versamento dell'imposta (codice tributo: 8904).
<i>Tipo ravvedimento</i>	<i>Entità sanzione amministrativa ridotta</i>
Entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione	3% (1/10 del 30%) tenendo presente che per i contribuenti che regolarizzano l'utilizzo del credito Iva eccedente i previsti limiti entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, è possibile ridurre ulteriormente la misura della sanzione amministrativa. In particolare, la medesima si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza.
	3,3333% (1/9 del 30%)

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione	<i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione dell'utilizzo del credito Iva eccedente i previsti limiti avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione che il contribuente intende rettificare.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	3,75% (1/8 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione dell'utilizzo del credito Iva eccedente i previsti limiti avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	4,2857% (1/7 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione dell'utilizzo del credito Iva eccedente i previsti limiti avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	5,00% (1/6 del 30%) <i>Regola:</i> la sanzione amministrativa ridotta è pari a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione dell'utilizzo del credito Iva eccedente i previsti limiti avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Dossier Casi

Cash accounting-indicazione in dichiarazione Iva di fatture che risultano pagate l'anno successivo

L'art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di IVA per cassa (*"cash accounting"*), di cui all'art. 167-bis della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.

Tale regime prevede che “.. per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.”

Il differimento dell'esigibilità e della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l'Iva in argomento è limitato nel tempo in quanto l'imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Da quanto accennato, si deduce che:

- l'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
- l'imposta inerente agli acquisti effettuati è detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'art. 6 del decreto Iva.

In pratica, per i soggetti che esercitano l'opzione per applicare il sistema Iva di cassa, il diritto alla detrazione dell'Iva addebitata per gli acquisti deve essere esercitato, ai sensi dell'art. 19 e seguenti del decreto Iva, a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento.

In altri termini, il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime IVA per cassa - momento nel quale ordinariamente sorge il diritto alla detrazione e, conseguentemente, sono fissate le condizioni per l'esercizio del diritto stesso - anche se l'esercizio del diritto, nel caso del *cash accounting*, risulta differito al

momento di pagamento del relativo corrispettivo o al decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione di acquisto.

In ogni caso, si pone in rilievo che la detrazione, ai sensi dell'art. 19 del decreto Iva, può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e, conseguentemente, in presenza dell'adozione del regime Iva per cassa la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell'acquisto. A titolo meramente indicativo, nel caso di acquisto effettuato a:

- *gennaio 2014*, con pagamento del corrispettivo a giugno 2014, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno 2016;
- *gennaio 2014*, il cui corrispettivo non è pagato entro gennaio 2015, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno 2017.

Da quanto accennato, si deduce che il regime dell'Iva per cassa incide sul momento in cui l'imposta diviene esigibile, ma non riguarda gli altri adempimenti procedurali.

Infatti, ai fini procedurali, rimane operativo l'obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei termini disciplinati dall'art. 21 del decreto Iva e di procedere alla registrazione della medesima, avendo presente che l'imponibile indicato nelle medesime, anche se il tributo non è immediatamente esigibile, rileva, nell'anno di effettuazione dell'operazione, anche ai fini sia della determinazione del volume di affari, sia della determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del decreto Iva.

Ovviamente, il soggetto cedente o prestatore deve computare l'imposta, relativa alle operazioni per le quali ha esercitato l'opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale risulta incassato il corrispettivo o nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salva l'ipotesi in cui il cessionario o il committente sia stato precedentemente assoggettato a procedure concorsuali.

Similari considerazioni valgono per le operazioni di acquisto.

A chiarimento di quanto precede, valga la seguente esemplificazione numerica.

Caso si ipotizzi un contribuente Iva che:

- ha emesso una fattura, con Iva ad esigibilità differita, in data 2 dicembre 2013 per € 80.000,00 (più Iva 22%), a fronte della quale ha emesso una ricevuta bancaria a saldo con scadenza 2 marzo 2014 (regolarmente pagata alla scadenza);
- ha emesso una fattura, con Iva ad esigibilità differita, in data 1° luglio 2014 per € 60.000,00 (più Iva 22%), a fronte della quale ha emesso tre ricevute bancarie di pari importo scadenti il 30 settembre 2014, 30 dicembre 2014 e 30 marzo 2015 (regolarmente pagate alla scadenza);
- ha ricevuto una fattura da un fornitore nell'anno 2013 per € 50.000,00 (più Iva 22%) che è stata regolarmente annotata nel registro Iva degli acquisti nell'anno 2013 e pagata nel corso del 2014.

Soluzione

- *fattura emessa nel 2013, ma incassata nel 2014.*

Nel quadro VE della "dichiarazione annuale Iva 2015", limitatamente alla fattura emessa nel 2013 e incassata nel 2014 di € 80.000,00 (più Iva 22% pari a € 17.600,00), l'esposizione dei dati deve risultare così articolata:

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta				
	VE21				
	VE22	80.000	,00	22	17.600
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALE (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	80.000	,00		17.600
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (Indicare con il segno +/-)				,00
	VE25 TOTALE (VE23± VE24)				,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1			,00
	Esportazioni	2			
	Cessioni intracomunitarie	3			,00
	Cessioni verso San Marino	4			,00
	Operazioni assimilate	5			,00
	VE30				
	VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
	VE32 Altre operazioni non imponibili				,00
	VE33 Operazioni esenti (art. 10)				,00
	VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge	1			,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2			,00
	Cessioni di oro e argento puro	3			,00
	Subappalto nel settore edile	4			,00
	Cessioni di fabbricati	5			,00
	Cessioni di telefoni cellulari	6			,00
	Cessioni di microprocessori	7			,00
	VE35				
	VE36 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1			,00
	VE37	2			,00
	VE38 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014	80.000	,00		
	VE39 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00

- *fattura emessa nel 2014, ma parzialmente incassata nel 2014.*

L'ammontare complessivo della fattura emessa era pari a € 73.200,00 (di cui € 60.000,00 di imponibile ed € 13.200,00 per Iva).

Nel 2014 la fattura risulta regolarmente pagata per due terzi, mentre per un terzo la riscossione del corrispettivo si concretizza nel corso del 2015 (pari a € 24.400,00, di cui € 20.000,00 per imponibile e € 4.400,00 per Iva).

Nel quadro VE della "dichiarazione annuale Iva 2015", limitatamente alla fattura emessa nel 2014, con corrispettivo parzialmente riscosso, l'esposizione dei dati deve risultare così articolata:

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta				
	VE21				
	VE22	40.000	22	8.800	
	VE23 TOTALE (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	40.000		8.800	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
	VE25 TOTALE (VE23± VE24)				
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1			
	Esportazioni	2			
	Cessioni intracomunitarie	3			
	Cessioni verso San Marino	4			
	Operazioni assimilate	5			
	VE30				
	VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				
	VE32 Altre operazioni non imponibili				
	VE33 Operazioni esenti (art. 10)				
	VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				
	Operazioni con applicazione del reverse charge	1			
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2			
	Cessioni di oro e argento puro	3			
	Subappalto nel settore edile	4			
	Cessioni di fabbricati	5			
	Cessioni di telefoni cellulari	6			
	Cessioni di microprocessori	7			
	VE35				
	VE36 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	20.000		
	VE37	2	20.000		
	VE38 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014				
	VE39 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				

- *fattura passiva ricevuta e contabilizzata nel 2013, e pagata nel 2014.*

Nel quadro VF della "dichiarazione annuale Iva 2015", limitatamente alla fattura ricevuta e contabilizzata nel 2013, ma pagata nel 2014 di € 50.000,00 (più Iva 22% pari a € 11.000,00), l'esposizione dei dati deve risultare così articolata:

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1					
	VF2			,00	2	,00
	VF3			,00	4	,00
	VF4			,00	7	,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta		,00	7,3	,00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5	,00
	VF7			,00	8,3	,00
	VF8			,00	8,5	,00
	VF9			,00	8,8	,00
	VF10			,00	10	,00
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF11			,00	12,3	,00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	50.000	,00	22	11.000
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00		
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00		
	VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		,00		
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00		
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,00		
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00		
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		,00		
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014	50.000			

Acquisti intracomunitari e dichiarazione annuale Iva

L'art. 38, commi 1 e 2, del D.L. 331/1993 individua come "acquisto intracomunitario", l'acquisizione a titolo oneroso, da parte di un soggetto passivo Iva, della proprietà di beni, o di altro diritto reale di godimento, spediti o trasportati nel territorio dello Stato (italiano) da altro Paese membro, da parte:

- del cedente in qualità di soggetto passivo d'imposta;
- dall'acquirente;
- da terzi per conto dell'acquirente.

L'operazione di acquisto intracomunitario richiede espressamente la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

- *l'onerosità dell'operazione di acquisto*, che, come detto, deve avere per oggetto un bene mobile materiale, oltre, necessariamente, prevedere la presenza del pagamento di un corrispettivo. Conseguentemente, si devono considerare *esclusi gli acquisti* di beni immobili e/o di beni immateriali che non possono essere fisicamente trasferiti fisicamente in Italia, nonché di beni mobili ottenuti a titolo gratuito, come, a titolo meramente indicativo, gli omaggi e/o i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, soggetti all'imposizione interna prevista nel Paese del cedente.
- *l'acquisizione della proprietà o di altro diritto reale su beni*;
- *la movimentazione del bene da un Paese comunitario all'Italia*. In concreto, il bene, che deve necessariamente provenire da un altro Stato membro, deve risultare fisicamente introdotto nel territorio italiano, tenendo, al riguardo, presente che il trasporto o la spedizione può anche avvenire con mezzi del cedente o del cessionario o ad opera di un trasportatore terzo il quale interviene per conto di una delle parti contraenti. Ne deriva, pertanto, che in difetto del trasferimento fisico dei beni, non si realizza un acquisto comunitario, come nel caso di un operatore italiano che acquista da un

operatore comunitario dei beni che non vengono trasportati o spediti in Italia, in quanto rimangono, in attesa di successiva cessione, nel territorio del soggetto cedente;

- *lo status di operatore economico sia del soggetto cedente comunitario, sia del cessionario nazionale.* Al riguardo, infatti, l'operatore nazionale che pone in essere un acquisto a titolo oneroso di beni spediti o trasportati in Italia da un soggetto passivo identificato in un altro Paese comunitario deve procedere ad assoggettare ad Iva l'acquisto, mentre il soggetto passivo cedente, anche se, di fatto, operatore economico, non deve applicare l'imposta sull'operazione di cessione.

A sua volta, il soggetto acquirente nazionale, poi, per rendersi debitore dell'Iva nei riguardi dell'Erario, deve necessariamente procedere a:

- *integrare la fattura estera*, che risulta, come detto, detassata nel Paese di origine, con l'Iva che risulta operativa nel territorio dello Stato;
- *annotare il documento* nel registro Iva delle fatture emesse (o dei corrispettivi);
e, contemporaneamente, per potere generare la detrazione che gli compete:
- *registrare la fattura* nel registro Iva degli acquisti.

Mediante tale meccanismo, individuato come sistema di "inversione contabile" (o "reverse charge"), il soggetto acquirente dei beni, in sede sia di liquidazione periodica, sia di dichiarazione annuale, risulterà contemporaneamente debitore e creditore dell'imposta nei riguardi dell'Amministrazione finanziaria.

In sede di adempimento dichiarativo annuale, l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni, registrati nel corso del 2014, devono risultare rilevati nel rigo VF24, tenendo in considerazione anche delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26 del decreto Iva (si rammenta, come già accennato, che gli acquisti intracomunitari devono essere annotati sia nel registro Iva delle fatture emesse o dei corrispettivi, sia nel registro Iva degli acquisti).

Nel rigo F24 del "quadro VF della dichiarazione Iva 2015" devono essere specificati:

- *nel campo 1*, i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, compresi quelli non imponibili, non soggetti o esenti;
- *nel campo 2*, l'imposta relativa agli acquisti imponibili, anche se non detraibile;

tenendo, inoltre, presente che tali ammontari devono anche risultare ricompresi nel quadro VJ, al fine di permettere la corretta determinazione dell'Iva dovuta.

A chiarimento dell'assunta, valga il seguente esempio numerico.

Caso si ipotizzi un contribuente Iva che:

- ha acquistato beni mobili da una società francese per € 10.000,00, regolarmente pervenuti in Italia e la cui fattura è stata debitamente integrata, annotata nel registro Iva delle fatture emesse e in quello degli acquisti, nonché pagata;
- ha ottenuto, sempre dalla medesima società francese, una prestazione di servizi per € 1.000,00, la cui fattura è stata assoggettata alla duplice registrazione (registro Iva delle fatture emesse o corrispettivi e registro Iva degli acquisti), oltre che pagata.

Soluzione

- *fattura inerente* all'acquisto beni mobili da una società francese per € 10.000,00.
Nel quadro VF della "dichiarazione annuale Iva 2015", limitatamente all'acquisto intracomunitario di € 10.000,00 (integrazione Iva 22% pari a € 2.200,00), l'esposizione dei dati deve risultare così articolata:

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1						
	VF2						
	VF3						
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta					
	VF5						
	VF6						
	VF7						
	VF8						
	VF9						
	VF10						
	VF11		10.000	22		2.200	
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond						
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali						
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta						
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011						
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati						
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)						
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione						
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1					
		2					
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014						
Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI					
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)					
		Imponibile	1	10.000,00	Imposta	2	2.200,00
	VF24	Importazioni	3	,00	Imposta	4	,00
		con pagamento IVA	5	,00	senza pagamento IVA	6	,00
		Acquisti da San Marino					
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):					
	VF25	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni		

Si rammenta che l'annotazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, non costituisce volume d'affari e deve essere indicata nel quadro VI per la determinazione dell'imposta dovuta.

- **fattura inerente alla prestazione di servizi per € 1.000,00.**
Nel quadro VF della "dichiarazione annuale Iva 2015", limitatamente alla prestazione di servizi per € 1.000,00 (integrazione Iva 22% pari a € 220,00), l'esposizione dei dati deve risultare così articolata:

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00
	VF2			,00	4	,00
	VF3			,00	7	,00
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00
	VF5			,00	7,5	,00
	VF6			,00	8,3	,00
	VF7			,00	8,5	,00
	VF8			,00	8,8	,00
	VF9			,00	10	,00
	VF10			,00	12,3	,00
	VF11		1.000	,00	22	220
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00			
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali					
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta					
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011					
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati					
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)					
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione					
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi 1 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 2					
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014					
Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		,00		,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (Indicare con il segno +/-)				,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)				,00
	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta	
	VF24	Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta
	Acquisti da San Marino	5				
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):					
	VF25	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni	

Si rammenta che l'annotazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, non costituisce volume d'affari e, quindi, l'operazione deve essere indicata nel quadro VI per la determinazione dell'imposta dovuta.

Il rigo VF24 non deve essere compilato in quanto riguarda esclusivamente gli acquisti intracomunitari.